



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 3
 del 27/05/2024

Oggetto: Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2023 e successivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del d.lgs 267/2000 e ss.mm. e del bilancio consolidato esercizio 2023 e successivi, ai sensi dell'art. 233-bis del Tuel.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **17:24** in modalità mista presso la sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	
Consigliera	PUDDU MICHELA	Si	
Consigliera	SERRAU TIZIANA	Si	
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO	Si	
Consigliere	DEPLANO ANDREA	Si	
Consigliere	CABRAS FRANCESCO	Si	

Consiglieri presenti: **9**
 Consiglieri assenti: **0**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Cuboni Cristina**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2022, con il Segretario Comunale Cristina Cuboni, il Sindaco Francesco Usai e i Consiglieri Gian Paolo Lai, Sandro Salvatore Deplano e Andrea Dino Puddu presenti nella sede comunale, mentre i consiglieri Michela Puddu, Tiziana Serrau, Maurizio Deplano, Andrea Deplano e Francesco Cabras sono collegati da remoto, in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto, con decorrenza 10 gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; sono allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011 i richiamati i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4;
- ai sensi dell'articolo 2, comma I, del decreto in parola "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai soli, fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale";
- l'art. 1 comma 839, della legge di bilancio per l'esercizio 2019 (L. 145/2018) ha modificato l'articolo 233 bis del TUEL dando la possibilità, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato;
- l'articolo 15 quater del decreto legge 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha modificando l'art. 232 del TUEL, concedendo agli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di posticipare la tenuta della contabilità economico patrimoniale all'esercizio 2020;
- il comma 2 ter dell'art. 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 ha sancito definitivamente la facoltatività della contabilità economico patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La norma permette, da un lato, di superare talune interpretazioni che avrebbero inteso limitare la facoltatività della CEP per il 2019 ai soli Comuni di piccole dimensioni che non l'avessero prodotta anche per il 2018; dall'altro, di procedere — a regime — alla semplificazione della contabilità dei piccoli comuni italiani;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RILEVATO che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs.n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO che, l'art. 232 c.2 del TUEL, ha disposto per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la possibilità di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata, di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (con modalità individuate dall'allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2021);

VISTO che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2019 sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno dell'10 novembre 2020 che abroga e sostituisce il decreto di cui sopra;

RICHIAMATO, infine, il nuovo decreto del 12 ottobre 2021, che abroga e sostituisce il decreto del 10 novembre 2020 concernente "Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico patrimoniale", il quale stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011 con modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto;

CONSIDERATO CHE:

- in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

- la popolazione residente del Comune di Ussassai, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 6 del 26/05/2023 è stata confermata la volontà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2022, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, e contestualmente è stata esercitata l'opzione di non redigere il bilancio consolidato in applicazione dell'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 831 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RITENUTO altresì di dover esonerare per l'anno 2023, e anche per i successivi, l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di cogliere l'opportunità delle semplificazioni introdotte dalla legislazione nazionale in materia di contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa sopra richiamata, e, pertanto, di confermare di non tenere tale contabilità;

PRESO ATTO che al rendiconto 2023 dovrà comunque essere allegato un prospetto semplificato di determinazione della situazione patrimoniale di cui all'allegato A del DM 12 ottobre 2021;

RITENUTO pertanto di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale a regime, allegando, al rendiconto 2023, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 secondo gli schemi semplificati approvati con decreto ministeriale 12 ottobre 2021;

VALUTATO che la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere esercitata con apposita deliberazione, che andrà trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della Legge 196/2009;

CONSIDERATO inoltre che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs.n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

CONSIDERATO, così come sostenuto dalla commissione Arconet nella riunione del 14 ottobre 2020, che gli enti locali che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, la presente delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, per l'esercizio 2023 e successivi;

RITENUTO opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, confermare l'opzione di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del D.Lgs.n.267/2000;

CONSIDERATO che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che

il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs.n.118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che “*i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio*”;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'organo di revisione;

VISTA la proposta formulata dal responsabile del servizio economico finanziario predisposta sulla base delle direttive espresse dall'amministrazione e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:

- il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

UDITO il Sindaco illustrare la proposta inerente alla presente deliberazione e accertato che nessun consigliere chiede d'intervenire;

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE la volontà di non tenere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, la contabilità economico patrimoniale per l'esercizio 2023 e anche per i successivi esercizi, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, previa verifica del permanere delle condizioni per l'esercizio di tale facoltà;

DI PRENDERE ATTO che l'ente allegherà, anche per il rendiconto 2023, e poi per i successivi, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 12 ottobre 2021;

DI AVVALERSI, di conseguenza, della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art.1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) per l'esercizio 2023 e poi anche per i successivi, previa verifica del permanere delle condizioni per l'esercizio di tale facoltà;

DI TRASMETTERE detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016;

DI DARE ATTO che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai competenti Uffici Comunali ed all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza;

DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Cuboni Cristina
--	--

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 24/04/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 24/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **27/05/2024** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 27/05/2024

Segretario Comunale
Dott.ssa Cuboni Cristina